



Dottor Agronomo Carlo Acerbi

LEGGE FINANZIARIA 2018

NORME DI INTERESSE Settore agricolo

Sommario

Art. 1 commi da 12 - 14 - Sgravi Sistemazioni aree a verde.....	3
Art. 1 commi da 117 a 120 - IAP e Passaggio Generazionale	3
Art. 1 commi da 502 a 505 - Enoturismo	4
Art. 1 comma da 506 - IVA animali vivi specie bovina e suina	4
Art. 1 comma 511 - Apicoltura Aree Montane.....	5
Art. 1 comma da 515 - Contratti Agrari	5
Art. 1 commi da 516 a 517 - Piano degli invasivi.....	5
Art. 1 commi 997 e 998 - Rideterminazione valore Aree Edificabili.....	6

Art. 1 commi da 12 - 14 – Sgravi Sistemazioni aree a verde

Per l'anno 2018, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

- a) « sistemazione a verde » di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione di cui al comma 12 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condominio nei limiti della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi .

Tra le spese indicate nei commi 12 e 13 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.

Art. 1 commi da 117 a 120 – IAP e Passaggio Generazionale

Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del d.lgs. n. 99/2004, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e agevolare il passaggio generazionale nella gestione dell'attività d'impresa per il triennio 2018-2020, i giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni, anche organizzati in forma associata, che non siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su terreni agricoli e che stipulano con imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del c.c. o coltivatori diretti, di età superiore a sessantacinque anni o pensionati, un contratto di affiancamento, da allegare al piano aziendale presentato all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) che può prevedere un regime di miglioramenti fondiari anche in deroga alla legislazione vigente, impegna da un lato l'imprenditore agricolo o il coltivatore diretto a trasferire al giovane affiancato le proprie competenze nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile; dall'altro il giovane imprenditore agricolo a contribuire direttamente alla gestione, anche manuale, dell'impresa, d'intesa con il titolare, e ad apportare le innovazioni tecniche e gestionali necessarie alla crescita d'impresa. L'affiancamento non può avere durata superiore ai tre anni e comporta in ogni caso la ripartizione degli utili di impresa tra il giovane e l'imprenditore agricolo, in percentuali

comprese tra il 30 ed il 50 per cento a favore del giovane imprenditore. Il contratto può stabilire il subentro del giovane imprenditore agricolo nella gestione dell'azienda ed in ogni caso prevede le forme di compensazione del giovane imprenditore in caso di conclusione anticipata del contratto. Al giovane imprenditore è garantito in caso di vendita, per i sei mesi successivi alla conclusione del contratto, un diritto di prelazione con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590.

Nel periodo di affiancamento il giovane imprenditore è equiparato all'imprenditore agricolo professionale.

Art. 1 commi da 502 a 505 – Enoturismo

Con il termine “enoturismo” si intendono tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative di carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine.

Allo svolgimento della attività agrituristica si applicano le disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991 n. 413. Il regime forfettario dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991 si applica solo per i produttori agricoli di cui agli articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità, con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l'esercizio dell'attività enoturistica.

L'attività enoturistica è esercitata, previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli standard disciplinati dal decreto di cui al comma 504.

Art. 1 comma da 506 – IVA animali vivi specie bovina e suina

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, rispettivamente in misura non superiore al 7,7% e all'8%.

Art. 1 comma 511 – Apicoltura Aree Montane

Al fine di promuovere l'apicoltura quale strumento di tutela della biodiversità e dell'ecosistema e di integrazione di reddito nelle aree montane, i proventi dell'apicoltura condotta da apicoltori con meno di 20 alveari e ricadenti nei comuni classificati montani non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 1 comma da 515 – Contratti Agrari

Sono altresì equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della legge 3 maggio 1982 n. 203 (legge sui patti agrari) anche gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.¹

Art. 1 commi da 516 a 517 – Piano degli invasi

Per la programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il Piano nazionale di interventi nel settore idrico, articolato in due sezioni: sezione « acquedotti » e sezione « invasi ». Il Piano nazionale può essere approvato, anche per stralci, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Piano nazionale è aggiornato, di norma, ogni due anni, tenendo conto dello stato di avanzamento degli interventi effettuati, delle programmazioni esistenti e dei nuovi interventi necessari e urgenti, con priorità per quelli in stato di progettazione definitiva ed esecutiva ai sensi dell'articolo 23 del codice degli appalti, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da realizzare per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di contrastare la dispersione delle risorse idriche.

Art. 1 commi 997 e 998 – Rideterminazione valore iniziale dei terreni

Viene disposta la proroga del termine di cui all'art.2, comma 2, del Decreto Legge n. 282/2002 per la rideterminazione contabile di partecipazioni in società non quotate e terreni agricoli ed edificabili di cui agli artt. 5 e 7 della legge n. 448/2001, in ordine alla possibilità di rivalutare detti beni agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva da applicare al valore risultante dalla perizia di stima.

Viene consentita la rideterminazione del costo iniziale dei terreni e delle partecipazioni posseduti al primo gennaio 2018. Il versamento dell'imposta sostitutiva dovrà essere effettuato entro al 30 giugno 2018 così come entro tale data dovrà essere redatta ed asseverata la relativa perizia di stima.

L'aliquota dell'imposta sostitutiva è rimasta invariata nella misura dell'8%.²

¹ Si ricorda che la legge sui patti agrari (*rectius*: contratti di affitto), per quanto disposto dall'articolo 7, era fino ora applicabile anche

- alle cooperative costituite dai lavoratori agricoli e i gruppi di coltivatori diretti, riuniti in forme associate, che si propongono e attuano la coltivazione diretta dei fondi, anche quando, la costituzione in forma associativa e cooperativa è avvenuta per conferimento da parte dei soci di fondi precedentemente affittati singolarmente.
- ai laureati o diplomati di qualsiasi scuola di indirizzo agrario o forestale e i laureati in veterinaria per le aziende a prevalente indirizzo zootecnico, in età non superiore ai cinquantacinque anni, che si impegnino ad esercitare in proprio la coltivazione dei fondi, per almeno nove anni.

La nuova disposizione estende l'applicabilità della norma sui patti agrari anche agli IAP iscritti nella relativa gestione previdenziale. Allo scopo è utile effettuare un rimando all'articolo comma 3 del D.Lgs 99/2004 laddove viene sancito che le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
- nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

La lettura sistematica delle norme in questione non appare escludere che la legge sui patti agrari sia applicabile anche alle società agricole IAP purché il soggetto IAP, persona fisica, che ne attribuisce la qualifica, sia iscritto nella relativa gestione previdenziale.

² Si ricorda che la perizia asseverata deve essere redatta da un professionista incaricato iscritto ad un ordine professionale specificatamente individuato dalla disposizione normativa in commento fra i quali è ricompreso anche quello degli agronomi. Tale rivalutazione può comportare un vantaggioso risparmio fiscale quando:

- a) si alienano terreni acquistati da non più di cinque anni. Si fa presente che, per effetto delle modifiche apportate dall'art.37, comma 38, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, alla lettera b) dell'art. 67, comma 1, del TUIR, a decorrere dal 4 luglio 2006, fra le elencate cessioni sono comprese anche quelle a titolo oneroso di terreni ricevuti per donazione, precedentemente escluse. In tal caso il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante. Sono escluse le cessioni di terreni agricoli acquisiti per successione.
- b) si alienano terreni a titolo oneroso terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, comunque acquisiti e a prescindere dalla durata del possesso.